

Rep. m. 176/2022

N. R.G. 2/2022 Omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

In nome del POPOLO ITALIANO

Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Fallimentare Ufficio di Parma, in persona del Giudice Unico dott.ssa Irene Colladet

In esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da MATTEO (c.f. nato a)

presso lo studio dei difensori;
ha emesso la seguente

SENTENZA*Rilevato che*

con ricorso ex art. 67 CCII MATTEO ha formulato ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risultava allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) ed è un consumatore (a seguito delle integrazioni depositate dal Gestore in data 13/12/2022, devono infatti ritenersi infondate le osservazioni formulate da Agenzia delle Entrate Riscossioni con memoria in data 08/11/2022, come si vedrà in parte motiva);

il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, nè ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (cfr. art. 69 CCII);

i gestori nominati dall'OCC costituito nel circondario del Tribunale epigrafato, nella loro relazione, ha allegato di aver dato notizia, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. 4 CCII;



la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI) e 67 co. 2 CCII, vale a dire:

- a) dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, seppur senza l'indicazione del loro domicilio digitale (doc. 1);
- b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (cfr. par. 3 del ricorso introduttivo);
- c) dell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo);
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. da 2 a 4);
- e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (docc. 46 e 49);
- f) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; inoltre l'OCC, nella sua relazione, premesso che *"nel passivo non è stato ricompreso l'unico finanziamento in essere, ossia il richiamato mutuo n. 4313917 del 25/10/2013 garantito da ipoteca a favore di Unicredit s.p.a., in quanto il relativo rimborso seguirà il piano di ammortamento previsto dalle parti..."* ha ritenuto di non dover indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore;

in ottemperanza al decreto emesso in data 06/10/2022 ex art. 70 comma primo CCII, i Gestori hanno allegato di aver pubblicato e comunicato ai creditori (fatta eccezione per Agenzia Entrate Riscossione, la cui omissione risulta tuttavia sanata per i motivi che si verranno ad indicare) il piano e la proposta;

ha presentato vere e proprie osservazioni unicamente Agenzia delle Entrate, mentre Agenzia Entrate Riscossione, pur lamentando l'omessa comunicazione del decreto ex art. 70 comma primo, del piano e della proposta, ha prodotto unicamente gli estratti del ruolo aggiornati e Servizio Tributi della Regione Emilia Romagna ha comunicato (tardivamente in data 18 novembre 2022) un credito di euro 690,19, il cui ammontare non è tale da incidere sulla proposta;



i Gestori hanno depositato la propria relazione ex art. 70 comma sesto CCII in data 21/11/2022 ed un'ulteriore integrazione in data 13/12/2022 su richiesta della Giudice;

osservato che

il passivo risulta composto dai seguenti debiti: euro 17.703,00 quali spese prededucibili; euro 186.986,00 in privilegio; euro 3.170,00 in chirografo (e ferme le integrazioni che verranno successivamente esposte);

l'attivo risulta invece così composto: euro 93.000,00 composto esclusivamente da finanza esterna;

considerato che il piano proposto:

a. prevede la ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini: (i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 17.703,00.=, (ii) il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del 40% (che subirà una minima riduzione in esito alle integrazioni che si verranno ad indicare), (iii) il pagamento dei creditori chirografi nella percentuale del 10%;

b. indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, posto che l'erogazione della finanza esterna è subordinata all'omologa del presente piano e a quella del concordato minore presentato da Doruma S.a.s. di

c. pur non ricomprendendolo nel piano, specifica che il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla sua abitazione principale (che, alla data del deposito della domanda, risulta regolarmente pagato) è stato e continuerà ad essere onorato dalla madre, sig.ra Maria Letizia Mazzini, la quale ha sottoscritto il ricorso per adesione e conferma;

non sono stati allegati procedimenti di esecuzione forzata suscettibili di pregiudicare la fattibilità del piano, mentre il debitore ha chiesto di disporsi l'inibitoria ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio;

ritenuto che:

le osservazioni pervenute non meritino accoglimento per i seguenti motivi:

- quanto alle osservazioni proposte da Agenzia delle Entrate Riscossione: con PEC in data 16/11/2022 l'ente comunicava che "*Copia del decreto e della proposta ci è stata inviata a mezzo pec in data 15.11.2022 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma, pertanto eventuali osservazioni non potranno essere inviate nel termine di 20 gg.*". Pur ritenendo che i Gestori avrebbero dovuto comunicare il piano e



la proposta anche ad Agenzia Entrate Riscossione, la PEC da quest'ultima trasmessa sana la relativa omissione, avendo l'ente stesso dichiarato di aver avuto *aliunde* conoscenza del piano e della proposta e di essere quindi stato nelle condizioni di formulare osservazioni (decorrendo i termini dal ricevimento della comunicazione), tant'è che le stesse sono state poi trasmesse ai Gestori e si sono risolte nella mera trasmissione dei ruoli aggiornati;

- quanto alle osservazioni formulate da Agenzia delle Entrate:

i) *Sulla qualifica di Matteo [redacted] quale consumatore* Ad avviso di Agenzia delle Entrate Matteo [redacted] non può essere qualificato quale consumatore perché il suo debito erariale sarebbe costituito da imposte e contributi maturati nell'esercizio della sua attività professionale o di imprenditore agricolo.

La norma di riferimento è costituita dall'art. 2, comma 1, lett. e), la quale espressamente prevede per i soci di una società di persone, la possibilità di accedere allo strumento di risanamento della ristrutturazione dei debiti, purché i debiti che aspira a ristrutturare siano estranei all'attività d'impresa per quel tramite esercitata.

Nel caso specifico, con integrazione del 13/12/2022, i Gestori, su espressa richiesta del GD, hanno specificato che *"il debito deve ricondursi a IRPEF e INPS che, sia pur conseguenti alla fruizione di un reddito da partecipazione sociale (il reddito del [redacted] è correttamente indicato nella sezione RH "Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate") non sono funzionali allo svolgimento di un'attività imprenditoriale"*, trattandosi di *"imposte sui propri redditi (IRPEF) di partecipazione agli utili quale socio della Doruma s.a.s. (e non quale corrispettivo per un'asserita attività di consulente esercitata personalmente di cui non vi è traccia), dei relativi contributi previdenziali (INPS), della tassa automobilistica, delle multe, dei contributi consorzio di bonifica e diritti CCIAA"*.

In particolare, si condividono le conclusioni dei Gestori laddove rilevano che *"quanto alle voci per IRPEF e INPS, ... i redditi/perdite prodotti dalle società di persone sono imputati, in proporzione della quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, ai singoli soci per l'applicazione del principio di trasparenza fiscale. Ciò vuol dire che "il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente ... e non della società..." (Cass. 17362/2009)"*.

Quanto poi alle possibili ed eventuali problematiche derivanti dalla responsabilità sussidiaria del [redacted] quale socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni



contratte dalla società, ogni criticità sembra risolta, sul piano empirico, dal fatto che risulta pendente a carico della società di persone una procedura di concordato minore, la cui fattibilità è condizionata all'omologa della presente procedura (e viceversa).

Deve pertanto ritenersi confermata la qualità di consumatore in capo al

ii) *Sulla omessa indicazione e valorizzazione dei terreni del [redacted] anche in riferimento alla valutazione di soddisfazione del creditore non inferiore all'alternativa liquidatoria.* Preliminarmente occorre chiarire che i Gestori hanno specificato che tutti i beni immobili, compresi i terreni, di cui [redacted] Matteo è comproprietario, figurano dalle visure catastali estratte direttamente dai gestori (cfr. doc. n.4 allegato alla relazione), nonché valutate dal Geom. Casoli (doc. n. 36 circa i fabbricati e doc. n.37 circa i terreni), *“con riferimento alle quali sono state predisposte l'istanza di ammissione alla procedura e la relazione dei gestori”*, di talchè i Gestori hanno ritenuto le perizie adeguate (né Agenzia Entrate specifica le ragioni per le quali non dovrebbero essere ritenute congrue), specificando che *“nulla è stato escluso e/o non valutato”* e ciò anche ai fini del giudizio sulla maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. relazione depositata il 21/11/2022 - pagg. 6 e 7).

iii) *Sull'azienda agricola Renato di Matteo.* Da ultimo, Agenzia delle Entrate ha segnalato che risulta ancora aperta la partita IVA relativa all'Azienda Agricola [redacted] Renato di [redacted] Matteo di cui quest'ultimo è titolare. Invero, tale circostanza potrebbe rilevare qualora i debiti di cui il [redacted] chiede il risanamento siano sorti per attività funzionali all'esercizio della ridetta impresa. Tuttavia, tale circostanza risulta smentita per le ragioni già indicate sub par. (i), senza contare che i Gestori hanno verificato che trattasi di impresa di fatto inattiva (e pertanto incapace di generare debiti e/o crediti e/o di incidere sulla presente procedura), priva di beni.

iv) *Sul maggior debito tributario.* A fronte della segnalazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo di € 73.361,00 (IRPEF e addizionali) i gestori, aggiornando i dati del piano e della proposta, hanno specificato che il debito tributario ammonta ad € 83.139,80 (con un aumento quindi dell'esposizione debitoria di € 9.778,80), di talchè la percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati diminuisce al 39,859%, mentre quella dei chirografari rimane stabile nella misura del 10%.

In altre parole, si deve ritenere che le osservazioni con cui Agenzia delle Entrate sembra aver contestato la convenienza del piano non siano ostative all'omologa in quanto il credito dell'opponente verrà soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ex art. 70 co. 9 CCII, posto



che, secondo quanto ricostruito dai Gestori (cfr. paragrafo 4 della Relazione illustrativa), la parte immobiliare di maggior valore risulta ipotecata a favore dell'Istituto bancario erogante il mutuo (in corso di regolare ammortamento e pertanto escluso dalla presente procedura), di talchè in caso di liquidazione i creditori concorsuali comunque non potrebbero concorrere su quanto realizzato dalla vendita degli immobili ipotecati; inoltre subirebbero il concorso dell'Istituto di credito per la parte di credito rimasta insoddisfatta, oltre che dei creditori sociali;

sussistono pertanto le condizioni di fattibilità, ammissibilità e convenienza;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da MATTEO (c.f. RBNMTT76M09G337N) nato a Parma il 9 agosto 1976 e residente a Tizzano Val Parma (PR), Via Massese n. 172, il quale è tenuto a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendolo che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

MANDA

All'OCC/Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

DISPONE CHE

- Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del Gestore, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- Ogni sei mesi, con prima scadenza al 31/06/2023, il gestore riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

DISPONE



La pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'OCC, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore;

ORDINA

All'OCC di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE

Che l'OCC, **entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza** da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC e all'istante;

DICHIARA

Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. settimo CCII);

Parma, 23/12/2022

La Giudice rel.

Dott. Irene Colladet

